



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

È LIBERAMENTE VALUTABILE NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO LA SENTENZA PENALE DI NON LUOGO A PROCEDERE *EX ART. 554- TER COD. PROC. PEN.*

- Sentenza del 27/03/2025, n. 15/818 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Secchi
- Rel. De Domenico

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Processo tributario – Art. 21-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto – Sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 554-*ter* cod. proc. pen. – Effetto vincolante – Insussistenza – Libera valutazione – Possibilità.

Massima

In tema di rapporti tra processo penale e processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, emessa a seguito di dibattimento, ha effetto di giudicato nel giudizio tributario esclusivamente con riguardo al vaglio di legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione finanziaria, restando ferma invece, in difetto di tali presupposti, l'autonoma valutazione, da parte del giudice tributario, della statuizione penale quale elemento di prova. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto condivisibili gli approdi interpretativi di cui alla sentenza di non luogo a procedere *ex art. 554-ter* cod. proc. pen., in materia di sussistenza dei requisiti della disciplina fiscale di favore per le società sportive



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

dilettantistiche, con conseguente infondatezza della pretesa tributaria azionata dall'Ufficio).

Rif. Normativi

- D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 21-*bis*

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 3800 del 14/02/2025

Anno pubbl.

- 2025